

Anticorruzione e trasparenza in materia di appalti e incarichi

Incompatibilità e cumulo di impieghi: adempimenti e responsabilità

Avv. Carmine Podda

*Avvocato p.a. esperto in appalti e contrattualistica pubblica
Docente in master e convegni per le pubbliche amministrazioni
Collabora con il Gruppo "Il Sole 24 Ore"
podda2003@libero.it*

Anticorruzione e trasparenza

Corte dei Conti – Inaugurazione anno giudiziario 2013

Milano, 21 febbraio 2013

"Sconcertanti episodi di corruzione. Oggi peggio di Tangentopoli. Nel corso del 2012 l'azione della procura ha riscontrato una serie sconcertante di fenomeni corruttivi e concussivi nella pubblica amministrazione. Il fenomeno della corruzione e' tuttora vivo nella realtà delle amministrazioni pubbliche italiane e presenta preoccupanti elementi di crescita. La piaga della corruzione, ben più grave rispetto a 20 anni fa, si è ormai annidata nel profondo del tessuto sociale e costituisce un'intollerabile distorsione del sistema" (A. Caruso - Procuratore regionale della corte dei conti).

Il fenomeno della corruzione (dal latino "cum rompere" rompere insieme, quindi **rompere una regola insieme a qualcuno**) sottrae oltre sessanta miliardi di euro ogni anno alle casse dello Stato ed aggrava a dismisura la dimensione del debito pubblico (Corte dei conti, 2009, Giudizio sul rendiconto generale dello Stato 2008)

Anticorruzione e trasparenza

- La **Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1999** (in vigore dal primo luglio 2002) costituisce la disciplina di riferimento per gli Stati Comunitari al fine dell'attuazione interna di una corretta normativa contro la corruzione ed è il primo trattato sovranazionale che cerca di ridurre le distanze tra la trattazione di alcuni reati quali la corruzione di magistrati, pubblici ufficiali, funzionari delle istituzioni e rappresentanti o delegati di assemblee a rilevanza internazionale uniformando le pene per il riciclaggio dei proventi sulla corruzione, la compravendita delle possibilità di influire su varie istanze decisorie e tutto il ventaglio di reati contabili eventualmente correlabili.
- La Convenzione prevede: a) l'adozione di misure che consentano di confiscare o sottrarre gli strumenti ed i proventi dei reati penali; b) l'introduzione di misure di legge atte ad addestrare soggetti specializzati nella lotta contro la corruzione che possano disporre di formazione specifica per l'esercizio delle proprie funzioni; c) la designazione di una o più autorità centrali competenti in materia di cooperazione giudiziaria internazionale in tema di corruzione.
- La Convenzione è stata recepita con L.n.110/2012

Anticorruzione e trasparenza

CIVIT

- L.n.190/06.11.2012: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) opera quale Autorità nazionale anticorruzione e svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) **approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica (con delega al Governo di adozione di un decreto per il riordino delle disciplina sulla trasparenza,);**
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) **esprime pareri facoltativi** agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico

Anticorruzione e trasparenza

CIVIT

e) **esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;**

f) **esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa** previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia

Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pa, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati

Anticorruzione e trasparenza

Dip. Funzione Pubblica e ruolo pp.aa.

Il Dipartimento della funzione pubblica:

- a) Coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) Promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) **Predisporre il Piano nazionale anticorruzione;**
- d) **Definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 190/2012;**
- e) Definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

- a) **un piano di prevenzione della corruzione** che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) **procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione**, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari

Anticorruzione e trasparenza

Dip. Funzione Pubblica e ruolo pp.aa.

- Con riferimento alla lettera a) le pa devono altresì (cfr Circolare Funzione Pubblica n.01/2013) entro il 31 gennaio di ogni anno (in sede di prima adozione il termine è il **31.03.2013** termine considerato dalla CIVIT ordinario e non perentorio), **adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.**
- L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.
- Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
- **La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale**

Anticorruzione e trasparenza

- In attuazione della delega contenuta nella L.n.190/12 il Governo ha adottato il **D.Lgs.n.33/14.03.2013** *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*:
- (art.1 c.2) “La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”
- (art.4 c.4) Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione

La trasparenza prima del D.Lgs.n.33/2013

- **Legge 241/90:** trasparenza quale regola fondamentale del procedimento amministrativo
- **D.lgs. 82/2005:** codice dell'amministrazione digitale il quale prevede che le amministrazioni assicurino la disponibilità delle informazioni in modalità telematica, tramite i siti web istituzionali.
- **D.lgs.150/2009:** anticipa la definizione di trasparenza come accessibilità totale, mediante la pubblicazione nei siti istituzionali di informazioni sull'organizzazione e l'attività della P.A.
- **D.Lgs.n.83/2012:** pubblicazione on line quale condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a € 1.000,00
- **Il D.Lgs.n.33/2013**, ricognitivo delle disposizioni che si sono susseguite nel corso degli anni, intende la trasparenza quale intenzione di realizzare un controllo generalizzato e diffuso sull'attività delle P.A., applicando l' **“open government”** principio generale consolidato nel nord europa

La trasparenza nel D.Lgs. 33/2013

- Art. 1, comma 1: trasparenza come ACCESSIBILITA' TOTALE DELLE INFORMAZIONI concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A. allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
- Art.5: **l'obbligo per le P.A. di pubblicare** documenti o dati comporta il **diritto di chiunque di richiedere** (richiesta non motivata ed effettuata senza formalità) **che l'amministrazione pubblici tali dati** nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
- Come accennato, si è parlato di ACCESSIBILITA' TOTALE, tuttavia è un diritto in realtà limitato quanto all'oggetto, non essendo passata l'impostazione anglosassone per la quale il diritto riguarderebbe tutte le informazioni in possesso dell'Amministrazione e non solo quelle oggetto di obbligo di pubblicazione
- Necessario verificare la compatibilità della nuova accessibilità totale con la 241, in particolare con l'art. 24, comma 3 per il quale *"non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato sull'operato delle pubbliche amministrazioni"*
- La norma è da considerarsi implicitamente abrogata con la trasparenza, strumento fondamentale per combattere la corruzione, che prevale sull'interesse della P.A. a non vedere eccessivamente rallentata la propria attività amministrativa

La trasparenza nel D.Lgs. 33/2013

- **Accesso civico**: L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

- I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a quando gli atti producono i loro effetti
- Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».
Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di **archivio**, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

- (art.10): Ogni amministrazione ... adotta un **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
 - a) un adeguato livello di trasparenza ...
 - b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
- Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3 (*i dirigenti garantiscono il regolare e tempestivo flusso delle informazioni da pubblicare*). Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione
- I responsabili, anticorruzione e trasparenza, secondo la circolare 1/2013 della Funzione pubblica, dovrebbero preferibilmente coincidere stante la stretta relazione tra anticorruzione e trasparenza

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

- La delibera **CIVIT 2/2012** evidenzia come (ed i relativi aggiornamenti) debbono essere coinvolti gli stakeholder (=“portatori di interessi”) interni (es. dipendenti e sindacati) ed esterni (es. cittadini, associazioni) allo scopo della migliore individuazione delle esigenze di trasparenza
- Ai sensi dell'art. 1, comma 29 della legge anticorruzione, ogni amministrazione rende noto, tramite il proprio portale istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i procedimenti che lo riguardano...
- La previsione si ricollega a quella di cui al successivo **comma 30**, per il quale le amministrazioni, nel rispetto del diritto di accesso, rendono in ogni momento accessibili agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi ed all'ufficio competente in ogni singola fase...

Obblighi di pubblicazione

- Gli obblighi di pubblicazione hanno ad oggetto:
- - gli atti normativi ed amministrativi;
- - l'organizzazione dell'ente;
- - i titolari di incarichi dirigenziali e di consulenze;
- - il costo del personale;
- - la valutazione della performance;
- - la contrattazione collettiva,
- - dati relativi agli enti pubblici vigilati, enti privati controllati e partecipazioni;
- - concessioni, aggiudicatari di lavori, vincitori di concorsi, ecc.;
- - concessione di sovvenzioni, contributi, ecc;
- - i bilanci;
- - la gestione del patrimonio;
- - i rilievi della Corte dei conti ed i rilievi degli organi di controllo interno non recepiti;
- - i servizi erogati;
- - i tempi di pagamento;
- - i contratti pubblici;
- - i processi di pianificazione delle opere pubbliche...

Limiti alla pubblicazione e alla trasparenza

- Individuati dall'art. 4 del decreto ed **abbastanza circoscritti**: dati sensibili e giudiziari (i quali, se contenuti in documenti oggetto di pubblicazione, sono resi noti solo ove indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza) dati personali non pertinenti, segreto di Stato, segreto d'ufficio.

D.Lgs.n.196/03 *“Codice in materia di protezione dati personali”*

- **Dati sensibili**: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
- **Dati giudiziari**: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale

Limiti alla trasparenza

- In riferimento alle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluni dei dati sensibili
- Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (segreto di stato, attività endoprocedimentale volta all'emanazione di atti normativi, dati strumentali collegati alla tutela dell'ordine pubblico e della repressione criminale) di tutti i dati previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Trasparenza e anticorruzione

Da “Bozza di Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-15” del 29.05.2013:

- Il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità contenuta nell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. In proposito, è opportuno sottolineare che la mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e può dar luogo a responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013)
- Il Programma è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, tant’è che il Programma “di norma” integra una sezione del predetto piano.

Trasparenza e anticorruzione

- *“E’ opportuno precisare che, laddove l’amministrazione abbia nominato due soggetti distinti per le funzioni in materia di trasparenza e per quelle di prevenzione della corruzione, è necessario, nell’ambito della autonomia organizzativa propria di ogni amministrazione, garantire un raccordo tra i due soggetti, i cui nomi, si ricorda, devono risultare sul sito istituzionale”*
- In sede di prima applicazione la legge n. 221/2012 aveva disposto che il termine per l’adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione fosse il 31 marzo 2013. Nelle more dell’adozione del Piano nazionale anticorruzione, che costituisce la base per i singoli Piani triennali di prevenzione della corruzione, e in considerazione della recente entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni centrali, le Agenzie incluse quelle fiscali, gli enti pubblici non economici, le Università e le Camere di Commercio, adottano, non oltre il 20 luglio 2013, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, salvo successive integrazioni al fine di coordinarne i contenuti con quelli del Piano triennale per la prevenzione della corruzione qualora entro quella data non sia stato adottato anche quest’ultimo piano.

Trasparenza e anticorruzione

Bozza CIVIT programma triennale

Per la redazione del Programma triennale è fortemente auspicato che l'amministrazioni utilizzino l'indice riportato nella Tabella n. 1 al fine di garantire l'uniformità e, dunque, la comparabilità dei Programmi stessi:

- **Introduzione: Organizzazione e funzionamento dell'Amministrazione**

Organizzazione e funzioni dell'amministrazione, anche con riferimento a particolari strutture interne e alle articolazioni periferiche (corpi, istituti, uffici periferici) laddove presenti

- **Procedimento di elaborazione e adozione del Programma**

*Obiettivi in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo
Collegamenti con il Piano delle performance*

Indicazione di uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice

- **Iniziative di comunicazione della trasparenza**

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

... .. continua

Trasparenza e anticorruzione

Bozza CIVIT programma triennale

Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

- **Processo di attuazione del Programma**

Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Sistema di monitoraggio con l'individuazione dei dirigenti responsabili

Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

- **Tabella "Dati ulteriori"**

Indicazione dei dati ulteriori, in formato tabellare, che l'amministrazione si impegna a pubblicare entro la fine dell'anno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013

Appalti pubblici

Legge di stabilità 2012 (L.n.183/2011)

Riflessi della “decertificazione” sulla disciplina degli appalti pubblici

- Le certificazioni rilasciate dalle p.a. in ordine a stati e qualità personali sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con con le p.a. e i gestori di pubblici servizi bisogna produrre, in luogo delle certificazioni, dichiarazioni sostitutive
- L.n.183/2011 art.15: *“Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:*

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;

Legge di stabilità 2012 (L.n.183/2011)

Riflessi della “decertificazione” sulla disciplina degli appalti pubblici

- *L.n.183/2011 art.15: c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;*
- *d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente: «Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;*

Legge di stabilità 2012 (L.n.183/2011)

Riflessi della “decertificazione” sulla disciplina degli appalti pubblici

- *e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:*
- *«Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 ... le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.*

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione

Legge di stabilità 2012 (L.n.183/2011)

- Conseguenze:

1) in virtù dell'impossibilità di richiedere a privati certificati originali provenienti da altre p.a., come confermato nella Direttiva del Ministero della p.a. n.14/22.12.2011, il responsabile del procedimento che richiede in un bando di gara l'obbligo di produrre certificati incorre in violazione dei doveri d'ufficio di cui all'art.74 c.2 lett.a come modificato dall'art.15 c.1 lett.f *“Costituisce violazione dei doveri d'ufficio: a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà ...”*

2) la mancata indicazione sul certificato della dicitura: *“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”* comporta la nullità del certificato oltreché violazione dei doveri d'ufficio ex art.74 c.2 lett.a come modificato dall'art.15 c.1 lett.f *“Costituisce violazione dei doveri d'ufficio: c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 “*

Appalti pubblici: DL n.83/2012 (Decreto Crescita) Normativa pre-anticorruzione

Obbligo di pubblicazione on-line spese P.A. superiori ad € 1.000,00

- Art.18 “Amministrazione aperta”: “La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale...”
- “Nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l'importo;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio”

DL n.83/2012 (Decreto Crescita) convertito in L.n.134/12

- “Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
- “A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1”
- “La sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico...”

Appalti pubblici - L. n.190/2012 (Legge Anticorruzione)

- Art.1 c.15 “ ... la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ... è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali...”
- Art. 1 c.16 “Le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera ...”

L. n.190/2012 (Legge Anticorruzione)

- Art.1 c.32: In merito agli appalti, obbligo di pubblicazione su sito istituzionale di:
 - a) struttura proponente;
 - b) l'oggetto del bando;
 - c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
 - d) l'aggiudicatario;
 - e) l'importo di aggiudicazione;
 - f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
 - g) l'importo delle somme liquidate.
- Entro il 31 gennaio (31 marzo 2013 prima applicazione) di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto.

L. n.190/2012 (Legge Anticorruzione)

- Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
- Entro il 30 aprile (30 giugno 2013 prima applicazione) di ciascun anno, l'Autorità trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni

L. n.190/2012 (Legge Anticorruzione) Sanzioni

- La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni:
 - 1) si riflette negativamente sull'erogazione dell'indennità di risultato per i dirigenti.
 - 2) eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
- E' prevista l'applicazione di un'ulteriore sanzione (estensione dell'art.6 c.11 Codice Appalti): *“ ai soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi ... sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri”*
- Le suddette disposizioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

L. n.190/2012 (Legge Anticorruzione)

Ulteriori disposizioni in materia di appalti

Arbitrato

- Art.1 c.19 modifica dell'art.241 c.1 Dlgs.n.163/06: “Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture ... possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.
- Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
- Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici

L. n.190/2012 (Legge Anticorruzione)

Ulteriori disposizioni in materia di appalti

Nuova causa di risoluzione del contratto

- Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater cpp, dagli articoli 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 cp (*associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, riduzione in schiavitù, delitti con finalità di terrorismo, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari*), nonché per reati di usura, riciclaggio, per frodi nei riguardi della stazione appaltante, per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, **il responsabile del procedimento propone** alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, **di procedere alla risoluzione del contratto.**

Anticorruzione e attribuzione di incarichi

- Art.7 c.6 D.Lgs. 165/01 *“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; **non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico** (integrazione ad opera della L.n.228/12 a decorrere dal 01.01.2013)*
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione*

Presupposti oggettivi di conferimento incarichi occasionali

- Corrispondenza dell'oggetto con le competenze istituzionali dell'Ente e coerenza con le esigenze dell'Ente (*Es: No studio di politica monetaria da parte di un Comune*)
- Progetti ed obiettivi specifici e determinati (*al fine di evitare conferimento di incarichi per svolgimento ordinaria attività dell'Ente*)
- Preliminare verifica di impossibilità utilizzo risorse interne (*quantitativa : assenza oggettiva di personale qualitativa : presenza di personale idoneo ma già impegnato tanto da non poter essere ulteriormente oberato*) cfr C.Conti, Toscana, n.383/08: *"l'eccezionale impossibilità deve essere valutata caso per caso ... motivata in maniera congrua ed esauriente"*
- Prestazione temporanea ed altamente qualificata (l'incarico di alta specializzazione deve essere breve e connesso all'esigenza straordinaria cui fa fronte per evitare di ampliare surrettiziamente la pianta organica ed evitare procedure concorsuali (Cfr C.Conti, Calabria n.315/08)

Presupposti oggettivi di conferimento

- Preventiva ed espressa determinazione di
 1. durata: determinata (scadenza certa) o determinabile (raggiungimento del risultato previsto);
 2. luogo: principalmente diverso dalla sede dell'Ente conferente in quanto prestazione autonoma e non lavoro subordinato;
 3. oggetto: determinato in base ad obiettivi e progetti specifici (no consulenza globale) (cfr. art. 1418 c.2 C.C. *“Cause di nullità del contratto”*);
 4. compenso: no forfetario o commisurato alla quantità di lavoro prestata, sì importo prefissato e adeguatamente motivato o commisurato allo stato di avanzamento lavori; *“adeguatezza del rapporto proporzionale tra i compensi erogati all'incaricato e le corrispondenti utilità conseguite dalla P.A.conferente”* (C.Conti Calabria n.183/08)

Alta qualificazione professionale degli incaricati

- Art. 3 c.76 L.n. 244/07: *“incarichi ... ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”*
- Art. 46 del D.L. n. 112 del 2008 ed attuale art. 7 c.6 D.Lgs.n.165/01: *“ ... particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria”, si prescinde dalla specializzazione universitaria nei casi di (cfr art.22 c.2 L.n.69/09):*
 - *professionisti non laureati iscritti in ordini o albi (es geometri)*
 - *soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica*
 - *a supporto dell'attività didattica e di ricerca*
 - *per i servizi di orientamento e certificazione dei contratti di lavoro*
- Parere UPPA 20.01.2011: nel confermare quanto sopra disposto, si precisa: *“...l'ampliamento delle fattispecie derogatorie non può essere in alcun modo inteso come ampliamento dei poteri di spesa delle pp.aa...”*

Giurisprudenza relativa ai presupposti di conferimento

- *1) Il conferimento dell'incarico deve essere legato a problemi che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze; 2) l'incarico deve caratterizzarsi in quanto non implicante svolgimento di attività continuativa ma anzi la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto; ... 3) l'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare fittiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente; 4) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionale all'attività svolta e non liquidato in maniera forfetaria; 5) la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata; 6) l'incarico non deve essere generico od indeterminato, i criteri di conferimento non debbono essere generici; ne consegue l'illegittimità e la sussistenza di un danno erariale a fronte di un incarico assolutamente generico e non motivato (Cfr C.Conti, Prima Sezione Centrale d'Appello, n.145/09; ex multis C.Conti n.393/08, n.248/07)*

Responsabilità per mancato rispetto presupposti di conferimento - Giurisprudenza

- Responsabilità per colpa grave del Segretario Generale di un Comune a seguito dell'affidamento a professionista esterno dell'incarico di redazione di un frazionamento per l'allargamento delle strade comunali, in assenza di profili di complessità o di straordinaria urgenza tali da giustificare il ricorso a esso: *“danno erariale per il maggior costo dell'attività professionale privata rispetto ad analoga attività di parte pubblica con le risorse umane a disposizione: una scelta onerosa per l'ente da evitare per non aggravare il bilancio di spesa aggiuntiva”* (C.Conti, Trentino, n.06/09)
- Responsabilità e quantificazione del danno equitativamente stabilito nella differenza tra l'onorario riconosciuto al professionista incaricato e l'utilità comunque prodotta dalla sua opera, in capo al Dirigente che ha attribuito incarico esterno per l'approfondimento di aspetti normativi e conseguente redazione di atti amministrativi, in quanto, pur nella carenza d'organico del proprio Ufficio, “l'organico di riferimento è quello dell'Ente non del singolo Ufficio” e dunque il Dirigente avrebbe dovuto avvalersi dell'Avvocatura Comunale (C.Conti, Lazio, n.1868/09)

Responsabilità per mancato rispetto presupposti di conferimento

- Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità da parte della magistratura contabile è di cinque anni dalla data in cui “si è verificato il fatto dannoso” e non dalla data in cui “è stata realizzata la condotta produttiva di danno” (cfr. art.2 c.1 L.n.20/94 come modificata prima dall'art.1 c.1343 Finanziaria 2007 e poi dall'art.1 D.L.n.299/09).
- Ai fini della configurazione del danno e del computo del termine quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità, occorre considerare non l'atto deliberativo del conferimento dell'incarico ma il momento in cui si è verificato “*l'esborso patrimoniale*” e dunque il mandato di pagamento.

Ripartizione responsabilità per illegittimo conferimento di incarichi

- Del pregiudizio finanziario arrecato all'Ente per illegittimo conferimento di incarico di consulenza tramite delibera di giunta e successive determine dirigenziali di proroga, ne rispondono:
 - Il Sindaco e gli Assessori che hanno espresso voto favorevole
 - Il Resp. del Servizio che ha espresso il parere di regolarità tecnica
 - Il Segretario Comunale che ex art.97 D.Lgs.267/00 svolge, tra gli altri, compiti di assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi e partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione
 - Il Dirigente che ha prorogato la durata dell'incarico illegittimo

(Per la quantificazione delle singole responsabilità cfr ex multis C.Conti Toscana n. 505/06)

Il controllo della Corte dei Conti

- La sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, nei limiti dei principi di autonomia e buon andamento ex art.97 Cost.
- La colpa grave è esclusa se il fatto dannoso è conseguente all'emanazione di un atto vistato in sede di controllo preventivo di legittimità
- Nel giudizio di responsabilità va considerato, oltre al potere di riduzione della sanzione, l'utilitas conseguita comunque conseguiti dall'amministrazione
- Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla verifica dell'evento dannoso, ma qualora la prescrizione sia maturata a seguito di ritardata o omessa denuncia, l'azione di responsabilità è proponibile entro 5 anni dalla prescrizione.

Il controllo preventivo di legittimità

- D.L.n.78/09 art.17 c.30 e 30bis (controllo preventivo di legittimità): la determina di affidamento dell'incarico e lo schema di contratto devono essere trasmessi alla Corte dei Conti
- Il contratto diviene efficace se il competente Ufficio della Corte dei Conti:
 - a) si esprime favorevolmente apponendo il visto di registrazione;
 - b) entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento degli atti non effettua alcuna comunicazione alla P.A. che ha trasmesso gli atti;
 - c) comunica entro 30 giorni di aver rimesso gli atti alla sezione di controllo ed entro i successivi 30 giorni non effettua alcuna comunicazione alla struttura che ha trasmesso gli atti. L'atto diviene comunque efficace decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti

Il controllo preventivo di legittimità

- Del.n.20/09/P e Corte Cost.n.172/2010: Amministrazioni escluse: Regioni, Enti Locali e relative strutture territoriali (es. ASL) (*“interpretazione costituzionalmente orientata – dopo la riforma del Titolo V della cost. i controlli preventivi di legittimità sugli atti di Regioni ed Enti Locali venuti meno – controllo solo sugli organi centrali di governo (art.100 Cost.); al di fuori di essi autonomia dei sistemi di controllo”*) (*“le soggezioni al controllo preventive concernono solo provvedimenti adottati dallo Stato o, comunque, dalle Amministrazioni Centrali”*)

Fattispecie escluse: rappresentanza in giudizio, resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, docenze, appalti ed incarichi ex D.Lgs.n.163/06

- Del.n.24/09/P: Amministrazioni incluse: Università e Enti di Ricerca anche se incarichi finanziati con fondi privati in quanto *“inglobati nel bilancio pubblico e rendicontati con regole pubbliche”*

Competenza all'assegnazione degli incarichi

- Art. 50 c.10 D.Lgs.n.267/00 (TUEL): *“Il sindaco e il presidente della provincia ... attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”*
- Art.107 c.3: *“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi ... gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco...”*
- Spetterebbe dunque al Sindaco affidare l'incarico previo parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente in merito alla necessità dello stesso, a meno che lo Statuto non preveda delega relativa al conferimento al Dirigente da parte del Sindaco

Programmazione degli incarichi ex art.42 c.2 TUEL

- Art.46 c.2 D.L.n.112/08 in modifica dell'art.3 c.55 Finanziaria 2008: *“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma ... solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art.42 c.2 D.Lgs.267/00”*
- In riferimento a tale programma, il Dipartimento Funzione Pubblica con parere n.31/08 ha precisato che non è necessaria l'istituzione di un apposito ed autonomo programma per il conferimento incarichi, *“purchè trovi fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa”* . Si consiglia comunque una delibera annuale di programmazione incarichi da parte del Consiglio Comunale

Criteri di comparazione

- Art.7 c.6 bis D.Lgs.165/01: *“Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”*.

Nonostante parte della dottrina ritiene che tale disposizione non si applichi agli enti locali contrariamente al successivo ed espresso riferimento del c.6 ter, tuttavia la giurisprudenza più recente è di parere contrario: *“ ... in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione ex art.97 della Costituzione ... la procedura deve necessariamente consistere nella pubblicazione di un bando o avviso di selezione, con la menzione di termini e modalità di presentazione delle domande, il loro esame contestuale e la redazione di verbali di selezione, motivando i relativi giudizi, con pubblicazione degli esiti della selezione stessa; qualsivoglia pubblica amministrazione può conferire ad un professionista esterno un incarico solo a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa previamente disciplinata ed adottata e adeguatamente pubblicizzata, derivandone, in caso di omissione, l'illegittimità dell'affidamento”* (C.Conti Toscana, Relazione alla Del.n.10/09)

Avviso Pubblico

- Ai fini del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza sarebbe opportuno che l'avviso di selezione fosse redatto secondo le indicazioni della Circolare 02/08 e contenesse:
 - l'indicazione dell'oggetto dell'incarico
 - la durata dell'incarico
 - i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico
 - modalità di svolgimento (coordinazione con le strutture interne)
 - compenso e modalità di pagamento
 - struttura di riferimento e Responsabile del Procedimento
 - termini di presentazione curricula e modalità comparazione

Casi di esclusione dall'obbligo di comparazione

- Ipotesi eccezionali quali:
 - collaborazioni che si esauriscono in una sola prestazione e che comportano un compenso di modica entità “equiparabile ad un rimborso spese” (Funzione Pubblica, n.02/08);
 - unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale (C.Conti, Lombardia, n.37/09);
 - prestazioni episodiche “*non riconducibili a fasi di piani o programmi dell'ente*”, con compenso equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio: la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di una pubblicazione (C.Conti, Toscana, n.10/09)

Obblighi di pubblicazione incarichi e Sanzioni

- Obbligo di pubblicazione sul sito web dell'Ente dei provvedimenti di affidamento degli incarichi con indicazione dei soggetti precettori, ragioni dell'incarico e ammontare erogato (Art.3 c.54 L.244/07)
- Non è più dunque sufficiente la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente conferente l'incarico
- Copia dei suddetti elenchi va trasmessa semestralmente al Dipartimento Funzione Pubblica (art.3 c.54)
- Efficacia dei contratti a decorrere dalla data di pubblicazione nominativo, oggetto e compenso dell'incarico (art.3 c.18)
- La liquidazione del corrispettivo in caso di omessa pubblicazione:
 - costituisce illecito disciplinare
 - determina responsabilità erariale del dirigente preposto

Principali incarichi esclusi

- Componenti dei nuclei di valutazione e organismi di controllo interno
- Collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in unica prestazione: singole docenze, partecipazioni a convegni, traduzioni di pubblicazioni (no procedure comparative e obblighi pubblicità Funzione Pubblica n.02/08)
- Incarichi per l'attuazione della normativa in materia prevenzione antincendio (L.n.818/84)
- Incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e (D.Lgs.n.626/94)
- Incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi (Artt. 90-91 D.Lgs.n.163/06)

Principali incarichi esclusi

- Servizi informatici, di contabilità e revisione dei conti, di sondaggi e ricerche di mercato, servizi attinenti all'architettura , all'ingegneria e all'urbanistica etc (all II A)
- Servizi legali (con riferimento a rappresentanza e difesa in giudizio), servizi relativi all'istruzione, servizi culturali, sportivi, ricreativi etc (all II B)
- Incarichi di diretta collaborazione degli uffici di staff del Sindaco (attività di supporto del Sindaco e dunque prevale la natura fiduciaria) ex art 90 TUEL. A tal proposito *"... l'art.90 fa riferimento a dipendenti dell'ente o a collaboratori assunti a tempo determinato cui si applica il CCNL enti locali e quindi a figure professionali riconducibili al rapporto di lavoro subordinato"*(C.Conti, Lombardia, del.n.37/08)

Nuovi obblighi di pubblicazione incarichi esterni

(D.Lgs.n.33/2013 che ingloba quanto previsto al DL 83/12 “Decreto Crescita”)

- Art.15 D.Lgs.n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni”:
“ ... le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
 - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;*
 - b) il curriculum vitae;*
 - c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;*
 - d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”*

Nuovi obblighi di pubblicazione incarichi esterni (D.Lgs.n.33/2013)

- *“ La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.*
- *Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.*
- *Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma...*

Nuovi obblighi di pubblicazione incarichi esterni (D.Lgs.n.33/2013)

- *In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta...*
- *Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico (il termine standard di pubblicazione dei dati previsto nel presente decreto legislativo è di 5 anni)*
- **Art.18:** *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”*

Obbligo trasmissione Corte dei Conti

- Art.1 c.173 L.n.266/05: obbligo di trasmissione alle Sezioni regionali della Corte dei Conti, tra gli altri, degli atti di spesa relativi agli incarichi “di studio e consulenza” superiori ad € 5.000,00

Sono esclusi dall'obbligo di invio

- Gli incarichi di staff del sindaco e di alta specializzazione ex art. 110 D.Lgs.267/00 in quanto non trattasi di mera attività di studio o consulenza e *“si caratterizzano per il loro carattere prettamente fiduciario culminante in un rapporto di lavoro a tempo determinato sottoposto a regole specifiche”* (cfr C.Conti Toscana,n.301/09)
- Gli incarichi di progettazione e quelli relativi a lavori pubblici
- I servizi legali ex all.II B

Obbligo trasmissione Corte dei Conti

Sono compresi nell'obbligo di invio

- Gli incarichi legali di consulenza stragiudiziale
- Le cococo in quanto la nuova disciplina prevista dall'art.7 c.6 D.Lgs n.165/01 le accomuna agli incarichi occasionali di consulenza (cfr infra C.Conti Emilia Romagna n.7/09 oltrechè Toscana n.301/09)

E' necessario, oltre l'atto di spesa anche l'invio della determina dirigenziale di affidamento dell'incarico che richiami l'atto di programma di cui all'art. 42 comma 2 TUEL e la convenzione stipulata con l'incaricato, a nulla valendo il frazionamento in più atti di spesa di importo inferiore a € 5000 *“poiché la spesa relativa all'incarico va considerata unitariamente ai fini della soglia di € 5000 “*

Attribuzione incarichi a dipendenti pubblici

Incompatibilità dipendenti pubblici

- Il dipendente pubblico non può svolgere lavoro subordinato presso altre P.A. (*Gli impieghi pubblici non sono cumulabili art.65 DPR n.3/57*)
- L'impiegato non può esercitare commercio, industria, né alcun impiego alle dipendenze di privati o assumere cariche in società costituite a fini di lucro (art.53 D.Lgs.n.165/01)

Esclusioni – Deroghe

- Attività saltuarie ed occasionali
- Deroga per Comuni con popolazione <5000 ab., unioni di comuni etc. (cfr.art.1 c.557 L.311/04) possono ricorrere all'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre P.A., previa autorizzazione della P.A. di provenienza (deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro)

Possibilità svolgimento incarichi con/senza autorizzazione

- Incarico non retribuito: Possibile senza autorizzazione
- Incarico retribuito: Possibile previa autorizzazione concessa su richiesta del soggetto pubblico o privato conferente o dello stesso dipendente, purchè occasionale e non incompatibile con l'attività ordinaria.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Decorso tale termine vale il principio del silenzio assenso (cfr infra TAR Lazio n.12979/05)
- Non necessaria la richiesta per i seguenti incarichi retribuiti: collaborazioni a giornali o riviste, partecipazione a convegni, incarichi con semplice rimborso spese documentali, incarichi in aspettativa, utilizzazione economica di invenzioni da parte dell'autore, incarichi sindacali, attività di formazione diretta a dipendenti pubblici

Sanzioni per inosservanza procedura autorizzatoria

- In caso di inosservanza da parte dei dipendenti pubblici del divieto di svolgimento di incarichi retribuiti senza autorizzazione (secondo l'indirizzo prevalente può anche essere emessa successivamente "in sanatoria"), l'ente conferente o, in difetto, il soggetto percettore, oltre ad ipotesi di sanzioni disciplinari a carico di quest'ultimo (diffida al proseguimento dell'incarico, fino al licenziamento) saranno tenuti a versare il compenso pattuito nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (art.53 c.7 D.Lgs.n.165/01)
- Il provvedimento di conferimento di un incarico da parte di una PA a dipendente pubblico di altra PA senza preventiva autorizzazione è nullo e l'importo previsto come corrispettivo va trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (art.53 c.8)

Incarichi esterni e legge anticorruzione n.190/2012

- L'art.1 c. 42 e seg. modificano l'art. 53 D.Lgs.n.165/01 *“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”*(in sottolineato le modifiche):
- *“... Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati ... il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ...”*

Incarichi esterni e legge anticorruzione n.190/2012

- “ ... I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. **Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ...** In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti . **L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti ...** Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. **Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi...**

Incarichi esterni e legge anticorruzione n.190/2012

- c. 11: “ (*Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente*) **Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici**
- C.12: ((*Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto*) **Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.**

Incarichi esterni e legge anticorruzione n.190/2012

- ... ((L'elenco è accompagnato)) La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. ((Nello stesso termine)) **Entro il 30 giugno di ciascun anno** e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi”
- C.13: “ ((Entro lo stesso termine di cui al comma 12)) **Entro il 30 giugno di ciascun anno** le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11”

Incarichi esterni e legge anticorruzione n.190/2012

- c 14 “... le amministrazioni sono altresì tenute a **comunicar semestralmente** l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico **nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.** Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto”

Incarichi esterni e legge anticorruzione n.190/2012

- c. 15: *“Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono”.*
- c.16 ter: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*

Ulteriori disposizioni in materia di incompatibilità

- Art. 5 c.9 DL n.95/12 (**Spending Review 2**) convertito in L.n.135/2012:
- “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza”

Ulteriori disposizioni in materia di incompatibilità

- Tale disposizione in attuazione dell'indirizzo giurisprudenziale (cfr Corte dei Conti Puglia n.167/Par/2010): *“Risulterebbe infatti contraddittorio, e perciò in contrasto con i canoni di giustificatezza e ragionevolezza che presiedono alla trasparenza ed all'imparzialità amministrativa, ex artt. 3 e 97 della Costituzione, affidare incarichi ai dipendenti pubblici che volontariamente cessino dal servizio, dimostrando così di non volere più prestare il proprio operato a vantaggio della loro ex Amministrazione di appartenenza. E' evidente infatti l'irrazionalità, anche economica, del conferimento di un incarico in simili condizioni, ove si consideri che l'attività commissionata con l'incarico stesso sarebbe stata remunerata con il solo stipendio, se il dipendente fosse rimasto ancora in servizio, laddove - dopo le dimissioni - il compenso per il ripetuto incarico si aggiunge alla pensione, ossia alla “retribuzione differita” dall'ex dipendente medesimo, con un sensibile aumento dei costi complessivi generali e, soprattutto, senza assicurare una nuova professionalità di ricambio, alla conclusione dell'incarico.”*

-

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

D.Lgs.n.39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

Definizioni

- *Inconferibilità*: preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico
- *Incompatibilità*: Obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

- *Incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati*: le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- *Componenti di organi di indirizzo politico*: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali etc.
- *Incarichi amministrativi di vertice*: gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico
- *Incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*: gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

- *Incarichi dirigenziali interni*: gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (magistrati, avvocati dello stato, diplomatici etc)*, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- *Incarichi dirigenziali esterni*: gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni

Inconferibilità di incarichi

- A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza **non** passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (corruzione, concussione, peculato, abuso d'ufficio etc artt. 314 – 335 bis), **non possono essere attribuiti**:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
 - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
- Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'art. 3 c. 1 L.n.97/01 (*artt. 317-320 concussione, corruzione*), l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione.
- Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

Inconferibilità di incarichi

Reati contro la pa

- Al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico
- La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
- Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico

Inconferibilità di incarichi

Soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pa

- A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
 - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento

Inconferibilità di incarichi

Componenti di organi politici regionali o locali

- A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale

Inconferibilità di incarichi

Componenti di organi politici di regionali o locali

- A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione
- Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi

Incompatibilità di incarichi

Incarichi di vertice e dirigenziali/Cariche in enti privati regolati o finanziati

- Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
- Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

Incompatibilità di incarichi

Incarichi di vertice /Cariche componenti organi indirizzo politico

- Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
- Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione

Incompatibilità di incarichi

Incarichi dirigenziali/cariche componenti organi indirizzo pa

- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con:
 - A) l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico
 - B) l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato parlamentare
 - C) *(per gli enti di livello regionale)* con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione

Incompatibilità di incarichi

Incarichi dirigenziali/cariche componenti organi indirizzo pa

D) *(per gli enti di livello provinciale o comunale)* con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione

Incarico amministratore ente privato controllato/cariche componenti organi politici

- Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (vale anche per comuni e province) sono incompatibili: con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione > 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione > 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

Adempimenti amministrativi e regime sanzionatorio

- Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi:
 - 1) il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità
 - 2) il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla L.n.215/04 (promuove verso l'ente l'azione di rimozione della illegittimità), nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
 - 3) Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Sanzioni e potere ispettivo dell'Autorità nazionale anticorruzione

- Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli
- Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile del piano anticorruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità.
- All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità (N.B.: è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico) e nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
- Le suddette dichiarazioni devono essere pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Sanzioni e potere ispettivo dell'Autorità nazionale anticorruzione

- I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli:
A) sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti; b) non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (3 agosto 2013) ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Decorso inutilmente il termine trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

- Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile anticorruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità

Sanzioni e potere ispettivo dell'Autorità nazionale anticorruzione

- L'Autorità nazionale anticorruzione:
 - a) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.
 - b) a seguito di segnalazione o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.
 - c) esprime pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi